

SOCIETA'

di GIANLUIGI FINO

Come cambia la procedura da sovraindebitamento

Il Codice della Crisi detta norme che sostituiscono quelle della L. 3/2012, con un occhio di riguardo per il dissesto familiare.

Nell'ambito del Codice della Crisi, con il termine sovraindebitamento si intende lo **stato di crisi o di insolvenza** del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012, n. 221, e di ogni altro **debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale** o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice Civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Il Codice introduce la possibilità di instaurare le c.d. "**procedure familiari**", laddove l'art. 66 prevede che i membri della stessa **famiglia** possono presentare un **unico progetto di risoluzione della crisi** da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. A tal fine, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il 4° grado e gli affini entro il 2°, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto. Nel caso in cui siano **presentate più richieste** di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il **coordinamento**; ad ogni modo, la competenza appartiene al giudice adito per primo. In tali ipotesi, la liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno.

Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'Organismo per la composizione delle crisi, può proporre ai creditori un **piano di ristrutturazione dei debiti** che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto **libero** e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma. Alla domanda deve essere **allegata** la seguente **documentazione**:

- a) elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) indicazione della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
- d) dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
- e) stipendi, pensioni, salari e tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

La proposta può prevedere anche la **falcidia** e la **ristrutturazione dei debiti** derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno. E' possibile prevedere che i **crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca** possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile dalla liquidazione, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'Organismo per la composizione delle crisi. E' possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di **mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale** del debitore, se alla data del deposito della domanda il debitore stesso ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale e interessi scaduto a tale data.